

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dello spazzamento stoccato presso la stazione di trasferimento rifiuti di Contarina SpA. – Chiarimenti.

13/10/2016

DOMANDA N. 1: Con riferimento all'appalto in oggetto siamo a richiedere una delucidazione in merito a quanto specificato all'art. 7 del capitolato.

Con riferimento alle specifiche tecniche indicate vorremmo capire se possibile utilizzare, in alternativa alla vasca da 40 mc, uno dei seguenti mezzi:

- autotreno con cassoni scarrabili da 15/20 mc, da mettere a disposizione per consentire la sostituzione di entrambi, vuoto per pieno (caricamento a vs. carico);
- bilico vasca con copertura (caricamento a vs. carico);
- walking floor (caricamento a vs. carico).

RISPOSTA N. 1: Come da art. 7 del CSA tra le modalità obbligatorie è previsto per il trasporto, l'utilizzo di semirimorchi a vasca da 40 mc. Non sono pertanto ammessi cassoni scarrabili e walking floor.

DOMANDA N. 2: Da una prima lettura del bando del vs spazzamento (CER 20.03.03), mi sembra di capire che allo stesso possono partecipare trasportatori ed impianti che abbiamo gestito almeno 3 volte il quantitativo indicato nel vs bando (ton. $4.300 \times 3 = 12.900$ ton.) negli ultimi 3 anni.

Questi devono avere SINGOLARMENTE tali requisiti, oppure in caso di ATI basta che la somma dei singoli requisiti soddisfi tale requisito?

Pertanto noi essendo intermediario cat. 8 – B, può partecipare come azienda singola avendo solamente la disponibilità dei trasportatori e degli intermediari?

RISPOSTA N. 2: per partecipare alla presente gara ciascun concorrente (singolo o plurimo) deve possedere, singolarmente o cumulativamente (in caso di ATI), tutti i requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo n. 4 del disciplinare di gara [ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento nel rispetto del combinato disposto degli artt. 89, D.Lgs. 50/2016 (il cui c. 10 stabilisce che: "L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") e 88, DPR 207/2010]. Si precisa che la capogruppo deve svolgere l'attività prevalente rappresentata dal servizio di recupero dei rifiuti.

L'operatore economico in possesso della sola iscrizione alla cat. 8-B **non** è quindi in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e **non** può partecipare alla gara avendo solamente la disponibilità dei trasportatori e degli intermediari.

DOMANDA N. 3: in riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti

1. Operazioni di recupero: l'impianto di recupero può essere autorizzato solo per l'operazione R13 o deve avere autorizzate le operazioni R5 (per il recupero della parte inerte) e R3 (per il recupero della parte organica - foglie)?

2. Il servizio prevede trasporto e recupero a carico dell'appaltatore. considerata la tipologia del rifiuto ed il peso specifico elevato non è necessario utilizzare veicoli con grande volume di carico, in quanto il limite massimo di carico viene raggiunto normalmente con vasche da 40/50 mc. a cosa serve l'applicazione della formula indicata all'art. 8 del capitolato? E' possibile avere un esempio numerico di applicazione di tale formula? ipotizzando un solo carico nel mese, con il peso di 28 ton la tariffa conseguente non è uguale al peso trasportato per l'offerta presentata in sede di gara?

3. L'articolo 7 del capitolato richiede l'utilizzo di una vasca "in modo da consentire a sostituzione vuoto per pieno". Quindi una vasca deve essere sempre lasciata presente presso l'impianto di Contarina (senza motrice) per le operazioni di carico effettuate dalla stazione appaltante?

RISPOSTA N. 3:

1. L'impianto di recupero deve essere autorizzato in R5 o R3 non è previsto R13, poiché il rifiuto essendo prelevato presso la stazione di trasferimento di Contarina (che effettua già l'operazione di R13) non può essere preso in carico da un impianto che disponga solo R13.

2. Esempio

n. 1 con più viaggi in un mese del peso di t 27, t 26 e t 28 per tot/mese t 81

Dove il peso medio è pari a t 27 $(27+26+28)/3$ – il volume è pari a 40 mc (semirimorchi da 40 mc) – la densità pari a 0,7 t/mc $(28t/40mc)$

Pertanto: prezzo 70×3 (n. dei viaggi) $\times 27$ (peso medio) $+(0,7 \times 40 \times 3 - 81 \text{ t/mese}) \times 17$ (correttivo per prezzo)
 = € 5.670 $+(3 \times 17) = 5.721$ € importo da fatturare applicando la formula
 = € $70 \times 81 = 5.670$ € importo da fatturare se non si fosse applicata la formula
 = € $5.721 - 5.670 = 51$ € compensazione costi di trasporto per viaggi non a pieno carico (28t)

n. 2 con più viaggi in un mese del peso di t 28, t 32 e t 33 per tot/mese t 93

Dove il peso medio è pari a t 27 $(27+26+28)/3$ – il volume è pari a 40 mc – la densità pari a 0,7 t/mc $(28t/40mc)$

Pertanto: prezzo 70×3 (n. dei viaggi) $\times 31$ (peso medio) $+(0,7 \times 40 \times 3 - 93 \text{ t/mese}) \times 17$ (correttivo per prezzo)
 = € $6.510 + (-9 \times 17) = 6.357$ € importo da fatturare applicando la formula
 = € $70 \times 93 = 6.510$ € importo da fatturare se non si fosse applicata la formula
 = € $6.357 - 6.510 = -153$ € compensazione costi di trasporto (ns. avere) per viaggi con carico oltre le 28t

Nel caso in cui i carichi siano da 28 t esatti (utilizzando semirimorchi da 40 mc) si applica la formula $28t \times 70€$

3. Sì, vedasi l'art. 7 del CSA.

26/10/2016

DOMANDA N. 4: Siamo a richiedere delucidazioni in merito ai requisiti richiesti quali comprovanti l'idoneità professionale del partecipante, vedi paragrafo 4), punto 2. del Disciplinare, che recita:

".....idoneità professionale ex lett. a), c. I, art. 83, D.Lgs. 50/2016: essere in possesso di 1) valida e regolare iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria I classe A (superiore o uguale a 500.000

abitanti serviti) per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (nel caso di soggetto concorrente plurimo - es. RTI - tutti i trasportatori devono possedere tale requisito)”.

Il partecipante singolo deve direttamente possedere valida iscrizione alla categoria I classe A dell'Albo Gestori Ambientali, oppure, in caso di subappalto del trasporto, quale lavorazione non prevalente, è sufficiente la dichiarazione di affidare l'incarico a idonea Ditta in possesso di tale requisito?

RISPOSTA N. 4: il partecipante singolo deve direttamente possedere valida iscrizione alla categoria I classe A dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il subappalto non può essere utilizzato ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (come peraltro specificato dalla lett. w), paragrafo 10 del disciplinare di gara). Si ricorda altresì che il c. 10, art. 89, D.Lgs. 50/2016 vieta il ricorso all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.